



145/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della
dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in ottemperanza iscritto al **n. 80210** del
Registro di Segreteria, introdotto con ricorso
proposto dalla sig.ra **XX** (c.f.
omissis), rappresentata e difesa dall'avv.
Andrea Lippi (c.f. LPPNDR72E18H501X) e dall'avv.
Simonetta Marchetti,

contro

Inps - Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo
Mangiapane (c.f. MNGFPP64T25F158Q);

Visto il ricorso e gli atti e i documenti di causa;
uditi all'udienza del 12 marzo 2025, con l'assistenza
del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv.

Alessia Voso, su delega degli avv.ti Lippi e Marchetti, per la ricorrente e l'avv. Gianna Fiore, su delega dell'avv. Mangiapane, per l'Inps.

Considerato in

FATTO

1. Con ricorso in ottemperanza del 20 novembre 2023 la sig.ra XX rappresentava che con la sentenza n. 643/2020 di questa Sezione veniva accolto il suo ricorso, concernente l'irripetibilità dell'indebito relativo alla pensione ai superstiti percepita dal 1998 in via provvisoria, e divenuta definitiva nel 2007, con diritto alla restituzione di quanto trattenuto a tale titolo. Detta sentenza veniva notificata in data 10 ottobre 2022 ed era a tutti gli effetti esecutiva. Con diffida del 13 febbraio 2023 la ricorrente diffidava formalmente l'Inps all'esecuzione ma, alla data di proposizione del ricorso in esame, detta sentenza non era stata eseguita dall'Amministrazione. Chiedeva quindi, ai sensi degli artt. 217 e 218, c.g.c. di adottare le misure idonee all'esecuzione della sentenza stessa, ordinandone l'esecuzione con pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, con eventuale nomina di un *commissario ad acta* onde soddisfare il suo diritto. Chiedeva altresì la condanna

dell'Amministrazione convenuta al pagamento degli interessi di mora sulla somma da liquidarsi a titolo di interessi, oltre alle spese del presente giudizio, da liquidare a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

2. Con memoria del 23 maggio 2024 si costituiva in giudizio l'Inps. Eccepiva che il termine previsto dall'art. 14, d.l. n. 669/1996 (vigente *ratione temporis*) non poteva decorrere non essendo stata notificata la sentenza munita di formula esecutiva.

Nel merito affermava che, come comunicato dalla sede di Latina, l'Inps aveva dato esecuzione alla predetta sentenza, predisponendo il rimborso delle somme trattenute per euro 29.744,47, e aveva liquidato gli interessi maturati nella misura determinata dalla sentenza medesima. Per l'importo liquidato dalla predetta sentenza a titolo di spese di lite, rappresentava che la competente Direzione regionale aveva inoltrato al legale del ricorrente, già in data 21 ottobre 2022, una comunicazione con richiesta di far pervenire la documentazione necessaria per il pagamento, senza tuttavia ottenere alcun riscontro, specificando che avrebbe proceduto al pagamento dopo aver ricevuto la documentazione richiesta.

Chiedeva quindi il rigetto del ricorso o comunque la

sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

3. All'esito dell'udienza del 5 giugno 2024, su accordo delle parti, al fine di consentire alla parte ricorrente di verificare la correttezza delle somme in pagamento, la trattazione veniva rinviata all'11 dicembre 2024.

4. Con memoria del 3 ottobre 2024 l'Inps comunicava di aver provveduto a dare esecuzione alla richiamata sentenza n. 643/2020, con corresponsione alla ricorrente della somma di euro 32.099,86, comprensiva di capitale ed interessi dal 1° marzo 2008 al 22 maggio 2024, con valuta del 3 giugno 2024. Insisteva quindi nelle conclusioni in atti.

5. Con memoria del 25 febbraio 2025 la ricorrente dava atto dell'intervenuta ottemperanza in data 3 giugno 2024, insistendo per la richiesta delle spese processuali del presente giudizio, in base al principio della soccombenza virtuale.

6. All'udienza del 12 marzo 2025, come da verbale, l'avv. Voso per la ricorrente ha aderito alla richiesta di cessata materia del contendere, chiedendo la condanna alle spese di lite. L'avv. Fiore per l'Inps si è riportata alla memoria depositata e alle conclusioni ivi contenute.

All'esito della discussione, il giudizio è stato

trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'ottemperanza, ai sensi degli artt. 217 e 218 c.g.c. alla sentenza di questa Sezione n. 643/2020, con la quale è stato riconosciuto il diritto della ricorrente alla restituzione da parte dell'Inps di somme indebitamente trattenute, oltre accessori.

2. L'Inps, in sede di costituzione in giudizio e con successiva memoria, ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere, in quanto nelle more del giudizio ha provveduto alla richiesta ottemperanza, con la liquidazione e il pagamento delle somme dovute.

La ricorrente, considerata la soddisfazione delle proprie ragioni di credito, ha aderito alla richiesta di dichiarare la cessata materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna alle spese dell'Inps. Stante la concorde richiesta delle parti in considerazione della soddisfazione del sotteso interesse, sussistono i presupposti perché venga dichiarata cessata la materia del contendere.

3. Considerato che l'adempimento dell'Inps è intervenuto solo successivamente alla proposizione

del ricorso, sulla base del principio della soccombenza virtuale l'Inps deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in via forfettaria nella somma di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, dichiara la cessata materia del contendere.

Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 12 marzo 2025.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

6 Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.03.2025
per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



